

# REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DEL COMMERCIO

## INDICE

ART. 1 – ISTITUZIONE

ART. 2 – SCOPI

ART. 3 – ORGANI

ART. 4 – L'ASSEMBLEA PLENARIA

ART. 5 – LE ASSEMBLEE DI CATEGORIA

ART. 6 – LE ASSEMBLEE DI ZONA

ART. 7 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 8 – IL PRESIDENTE

ART. 9 – FUNZIONAMENTO

ART. 10 – SEDE

ART. 11 – MODIFICHE

ART. 1 – ISTITUZIONE

E' istituita presso il Comune di Cornaredo la Consulta Comunale del Commercio.

Essa è un organismo permanente di carattere consultivo che opera con criteri che garantiscono equità, democrazia e trasparenza nell'esercizio delle attività ad essa attribuite.

ART. 2 – SCOPI

La Consulta, in quanto espressione della partecipazione attiva dei commercianti, interagisce con l'Amministrazione Comunale con funzioni propositive, consultive e di analisi delle proposte, delle azioni e delle politiche di promozione e sviluppo del commercio. In particolare i fini della Consulta sono:

- dare voce alle esigenze dei commercianti, discutendo di problematiche connesse all'attività commerciale
- valorizzare gli esercizi commerciali del territorio
- promuovere iniziative di diversa natura per un maggior coinvolgimento nelle attività e nella vita del Comune
- favorire la comunicazione e la collaborazione tra commercianti, tra commercianti e Amministrazione Comunale e tra commercianti e le altre realtà del territorio
- fornire pareri in merito a strumenti di programmazione di competenza comunale o sovra comunale, inerenti i campi di competenza della Consulta
- farsi strumento di conoscenza e sviluppo delle politiche legate al commercio
- promuovere, anche attraverso la ricerca di finanziamenti, progetti, ricerche, incontri, dibattiti ed iniziative inerenti il commercio.

ART. 3 – ORGANI

Sono organi della Consulta: l'Assemblea Plenaria, le Assemblee di categoria, le Assemblee di zona, il Consiglio Direttivo e il Presidente. Possono far parte degli organi della Consulta solo ed esclusivamente i titolari, o loro delegati, di attività commerciali presenti sul territorio del Comune di Cornaredo. Qualora tali titolari cessino la loro attività commerciale sul territorio di Cornaredo, automaticamente vengono esclusi dalla Consulta. Inoltre, qualora tali titolari siano rappresentanti di categoria, decadono dalla loro carica e si provvederà alla loro sostituzione in base all'iter procedurale previsto dal presente regolamento.

ART. 4 – L'ASSEMBLEA PLENARIA

L'Assemblea Plenaria è composta da tutti i titolari, o loro delegati, di esercizi commerciali e di attività artigianali/commerciali siti nel territorio del Comune di Cornaredo che manifestano la propria adesione alla Consulta attraverso la firma dell'apposita liberatoria.

L'Assemblea risulta essere validamente costituita qualora, in prima convocazione, siano presenti almeno un quarto dei commercianti attivi sul territorio appartenenti alle categorie identificate nell'art. 5 del presente regolamento; in seconda convocazione, risulta essere validamente costituita, qualora sia presente almeno il 10% dei commercianti attivi sul territorio appartenenti alle categorie identificate nell'art. 5 del presente regolamento e con almeno un commerciante per ogni categoria. Qualora ci si trovi nell'impossibilità di prendere parte all'Assemblea, gli aderenti alla Consulta possono delegare, tramite apposito modulo da allegare al verbale della riunione, un altro componente della Consulta presente alla riunione dell'Assemblea Plenaria. Ciascun componente dell'Assemblea non può essere delegato da più di 5 titolari di attività commerciali aderenti alla Consulta stessa. Sono membri di diritto dell'Assemblea, senza diritto di voto, il Sindaco e l'Assessore al commercio. La prima seduta dell'Assemblea è convocata dal Sindaco. In seguito l'Assemblea viene convocata dal Presidente di propria iniziativa

oppure su richiesta del Sindaco, o dal l'Assessore al commercio, o di almeno un quarto dei suoi componenti. La convocazione avviene tramite fax, e-mail o, in mancanza degli stessi, telefonicamente, con un preavviso di almeno 7 giorni. L'assemblea dovrà riunirsi almeno una volta all'anno.

#### ART. 5 – LE ASSEMBLEE DI CATEGORIA

Sono costituite 4 Assemblee di categoria:

- 1) esercizi di vicinato – settore non alimentare
- 2) esercizi di vicinato – settore alimentare
- 3) attività commerciali relative ai servizi alla persona
- 4) attività commerciali relative alla somministrazione di alimenti e bevande

Le singole Assemblee risultano essere validamente costituite qualora siano presenti almeno un quarto dei loro componenti. Qualora ci si trovi nell'impossibilità di prendere parte alle Assemblee, gli aderenti alla categoria oggetto dell'Assemblea possono delegare, tramite apposito modulo da allegare al verbale della riunione, un altro componente della categoria presente alla riunione dell'Assemblea. Ciascun componente dell'Assemblea non può essere delegato da più di 5 titolari di attività commerciali aderenti alla categoria di appartenenza. Sono membri di diritto dell'Assemblea, senza diritto di voto, il Sindaco e l'Assessore al commercio. La prima seduta delle Assemblee è convocata dal Sindaco. In seguito le Assemblee vengono convocate dal Presidente di propria iniziativa oppure su richiesta del Sindaco o dall'Assessore al commercio o di almeno un quarto dei suoi componenti. La convocazione avviene tramite fax o e-mail o, in mancanza degli stessi, telefonicamente, con un preavviso di almeno 7 giorni. Le assemblee rimangono in carica per due anni. Eventuali nuove Assemblee di categoria potranno essere costituite per volontà dell'Amministrazione o su richiesta, fatta pervenire all'Amministrazione, di commercianti non appartenenti alle categorie già in essere.

#### ART. 6 – LE ASSEMBLEE DI ZONA

Sono costituite 2 Assemblee di zona:

- 1) Cornaredo, Cascina Croce
- 2) San Pietro all'olmo

Le singole Assemblee risultano essere validamente costituite qualora siano presenti almeno un quarto dei loro componenti. Qualora ci si trovi nell'impossibilità di prendere parte alle Assemblee, i titolari di esercizi commerciali appartenenti alla zona oggetto dell'Assemblea possono delegare, tramite apposito modulo da allegare al verbale della riunione, un altro componente della zona presente alla riunione dell'Assemblea. Ciascun componente dell'Assemblea non può essere delegato da più di 5 titolari di attività commerciali aderenti alla zona di appartenenza. Sono membri di diritto dell'Assemblea, senza diritto di voto, il Sindaco e l'Assessore al commercio. La prima seduta delle Assemblee è convocata dal Sindaco. In seguito le Assemblee vengono convocate dal Presidente di propria iniziativa oppure su richiesta del Sindaco o dell'Assessore al commercio o di almeno un quarto dei loro componenti. La convocazione avviene tramite fax o e-

mail o, in mancanza degli stessi, telefonicamente, con un preavviso di almeno 7 giorni. Le assemblee rimangono in carica per due anni.

#### ART. 7 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea Plenaria, attraverso le Assemblee di categoria e di zona, in occasione della prima convocazione e rimane in carica per 2 anni.

Esso è così composto:

- Sindaco o suo delegato, senza diritto di voto
- 2 rappresentanti per ognuna delle 4 categorie commerciali, proposti a maggioranza semplice dalle rispettive Assemblee
- 1 rappresentante per ogni nuova categoria regolarmente costituita
- 1 rappresentante, proposto a maggioranza semplice dalle rispettive Assemblee, per ognuna delle zone non rappresentate dai nominativi proposti dalle Assemblee di categoria.

Il Consiglio svolge la funzione di raccordo, di sintesi e di istruttoria di tutte le proposte.

Essendo l'organo operativo, spetta ad esso la stesura del programma di lavoro e delle proposte che verranno illustrate e, se necessario, approvate dall'Assemblea Plenaria e/o dalle Assemblee di categoria e/o di zona ed in seguito avanzate al Sindaco e all'Assessore al commercio.

L'Assessore al commercio, a seconda degli argomenti inseriti nell'o.d.g. della riunione del Consiglio Direttivo, valuta di volta in volta, collegialmente con i componenti del Consiglio Direttivo, l'opportunità di convocare la totalità dei componenti o solo quelli appartenenti alle categorie oggetto degli argomenti inseriti nell'o.d.g.

Coloro i quali ricoprono cariche istituzionali nel Comune di Cornaredo non possono essere eletti rappresentanti della Consulta.

#### ART. 8 – IL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice, tra i membri del Consiglio stesso.

Il Presidente svolge la funzione di rappresentante della Consulta nei confronti dell'Amministrazione Comunale e in tutte le sedi nelle quali si esplica l'attività della Consulta. Con le stesse modalità viene eletto anche un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza di quest'ultimo. Il Presidente e il Vice presidente rimangono in carica per due anni.

#### ART. 9 – FUNZIONAMENTO

I componenti del Consiglio direttivo che non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive, senza giusta causa, vengono dichiarati decaduti e si procede alla loro sostituzione. Le decisioni della Consulta vengono adottate a maggioranza dei presenti. Per ogni seduta, un consigliere redigerà un verbale riportante le presenze e i contenuti discussi che dovrà essere approvato dal Consiglio nella seduta successiva. Per quanto concerne le decisioni del Consiglio Direttivo, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio. In caso di dimissioni dalla carica di rappresentante, di Presidente o di Vice Presidente, deve essere fatta pervenire al Comune, all'attenzione dell'Assessore al commercio apposita lettera di dimissioni, anche tramite fax o e-mail. Alle riunioni della Consulta possono essere invitati a partecipare e relazionare esperti, tecnici, rappresentanti di altri enti pubblici e/o associazioni. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare, per motivi strettamente connessi agli argomenti inseriti nell'o.d.g. della riunione, anche altri commercianti aderenti alla Consulta che non ricoprono la carica di rappresentante.

#### ART. 10 – SEDE

La Consulta ha sede presso il Municipio.

#### ART. 11 – MODIFICHE

Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere proposte dall'Assemblea Plenaria o dall'Amministrazione e la loro efficacia è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio Comunale.